COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MATTARELLI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri Paesi africani (3107);

ABELLI ed altri: Modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi (1504);

BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del reinserimento nella economia nazionale degli agricoltori profughi dei paesi del continente africano (1984);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifica dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi (2556);

ABELLI ed altri: Riconoscimento della qualifica di profugo per i rimpatriati dalla Libia e adeguamenti dei contributi assistenziali (2681);

PAG.

BIGNARDI: Agevolazioni e incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro inserimento nel mondo del lavoro (2750) 584

PRESIDENTE 584, 588

ALFANO 587

FLAMIGNI 584, 586

JACAZZI 588

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 588

SALVI, *Relatore* 584

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) (1361);

ARMANI ed altri: Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) (2881) 588

PRESIDENTE 588, 589, 590

ALFANO 590

BOLDRIN, *Relatore* 588

DIETL 589

LIZZERO 589

La seduta comincia alle 9,45.

JACAZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri paesi africani (3107) e delle proposte di legge abbinate Abelli ed altri n. 1504; Bernardi ed altri n. 1984; De Lorenzo Ferruccio n. 2556; Abelli ed altri n. 2681 e Bignardi n. 2750.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri paesi africani» , e delle proposte di legge abbinate: Abelli ed altri; Bernardi ed altri; De Lorenzo Ferruccio; Abelli ed altri; Bignardi.

Come i colleghi ricordano, nell'ultima seduta avevamo rinviato il seguito della discussione, in attesa di acquisire il parere della Commissione lavori pubblici, in materia di alloggi, e della Commissione agricoltura, per quanto attiene all'articolo 1 del disegno di legge. La Commissione lavori pubblici, che è impegnata nell'esame del provvedimento sulla casa, non ha avuto la possibilità di esprimere il parere in questione; la Commissione agricoltura ci ha invece comunicato che non intende avvalersi della facoltà di esprimere il parere sulle proposte di legge Bernardi ed altri e Bignardi. Ricordo ai colleghi che nell'ultima seduta stabilimmo che anche in assenza del parere della Commissione lavori pubblici avremmo ugualmente iniziato l'esame dei provvedimenti.

FLAMIGNI. Il parere della Commissione lavori pubblici è da noi ritenuto essenziale per procedere. Non è con ciò che si voglia da parte nostra impedire lo svolgimento dei lavori della Commissione: possiamo questa mattina discutere e decidere sul titolo I e III della legge. È per il titolo II che riteniamo pregiudiziale il parere in questione. I colleghi della Commissione lavori pubblici sono stati impediti da cause di forza maggiore, come ha già ricordato il presidente. Ma i nostri rappresentanti in quella Commissione ci hanno fatto presente che, da un esame sommario della legge, ritengono si debba insistere per arrivare al parere di cui sopra.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvi ha facoltà di svolgere la relazione sul complesso dei provvedimenti.

SALVI, *Relatore*. Per circostanze fortuite, ci troviamo a discutere della materia in questione nello stesso giorno in cui il nostro Ministro degli esteri va a Tripoli per incontrarsi con il Capo dello Stato libico. Manifestando il nostro compiacimento per la realizzazione di ciò che auspicammo in sede di discussione del decreto-legge dell'anno passato, cioè una ripresa dei contatti fra i due paesi, ci auguriamo che si possa giungere presto al ristabilimento di rapporti di amicizia ed alla soluzione dei problemi che interessano direttamente i profughi dalla Libia.

Nell'ottobre scorso, in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, non riuscimmo a fare approvare le modifiche che pure avevamo unitariamente proposto, poiché i tempi stringevano ed occorreva approvare il testo così come pervenuto dal Senato.

Per ovviare a quelle che secondo noi erano le lacune che esistevano nel decreto-legge, nella seduta del 14 ottobre presentammo un ordine del giorno articolato, nel quale segnalavamo gli aspetti più importanti che dovevano essere affrontati con nuovi progetti di legge. Infatti da parte di parlamentari di vari gruppi furono prese varie iniziative legislative, con le quali si fronteggiavano alcuni dei problemi omessi dal decreto-legge. Di queste proposte di legge una parte è stata assegnata in sede legislativa alla nostra Commissione, mentre altre sono state assegnate in via primaria ad altre Commissioni (per esempio, la proposta di legge Foschi e Mezza Maria Vittoria, relativa ai sanitari ed ai farmacisti, la proposta Orlandi, riguardante il riconoscimento dei titoli di studio). Altre proposte relative agli indennizzi ai profughi dalla Libia sono assegnate alla nostra Commissione in sede referente.

Il 18 febbraio di quest'anno il Governo ha presentato un disegno di legge. Nell'ordine del giorno approvato nell'ottobre del '70 avevamo chiesto al Governo di impegnarsi a presentare entro il 31 dicembre 1971 un disegno di legge organico che rivedesse tutta la materia relativa ai profughi dalla Libia, dall'Africa e da altri paesi. Credo che sarebbe opportuno che il Governo in questa seduta riconfermasse

quell'impegno, poiché il disegno di legge che ha presentato affronta solo alcuni dei problemi più vistosi. Sarebbe opportuno che il Governo assumesse l'impegno di presentare il disegno di legge per gli indennizzi ai profughi dalla Libia prima delle ferie estive. Sappiamo infatti che, dopo i primi provvedimenti presi con il decreto-legge, questi profughi hanno sottolineato la loro grande aspettativa per gli indennizzi, che darebbero loro la possibilità di reinserirsi nella vita della collettività nazionale. La Commissione dovrebbe approvare un ordine del giorno a questo riguardo.

Oggi abbiamo in esame il testo elaborato dal Comitato ristretto sulla base delle proposte e del disegno di legge all'ordine del giorno. Abbiamo tenuto presenti anche le proposte di legge Bologna (126) e Tozzi Condivi (2706) che, pur essendo state presentate molti mesi fa, per motivi procedurali non sono state ancora assegnate alla nostra Commissione.

Mi pare che, sostanzialmente, il disegno di legge governativo, integrato dai risultati del lavoro del Comitato ristretto, venga incontro ad alcune richieste da noi sottolineate con l'ordine del giorno presentato nell'occasione che ho già ricordato, e precisamente al punto 3), immissione dei profughi nella vita attiva della comunità nazionale, con particolare riferimento all'avviamento al lavoro; al punto 5), assistenza agli anziani; e al punto 9), proroga dei termini fissati per l'acquisizione della qualifica di profugo.

Il fenomeno dei profughi e rimpatriati, anziché esaurirsi con l'avvenuta integrazione nella vita attiva dei profughi di guerra, riappare con dolorosa frequenza in questi ultimi anni, soprattutto per la trasformazione politica in atto in vari paesi del continente africano. Basta citare i dati degli ultimi tre anni, relativi all'afflusso dei profughi e rimpatriati. Nel 1968 abbiamo avuto un rientro di 1601 persone di cui 663 dalla Tunisia, 565 da altre ex colonie, 286 dall'Egitto, 47 dal Marocco, 36 dalla Venezia Giulia e Dalmazia, 4 dal Sudan. Nel 1969 il rientro è stato di 2.205 persone, di cui 697 dalla Tunisia, 1.000 dalla Libia, 92 dalle altre ex colonie, 228 dall'Egitto, 40 dal Marocco, 138 dalla Venezia Giulia e Dalmazia, 4 dal Sudan, 6 dall'Algeria. Nel 1970 sono rimpatriate 18.188 persone di cui 400 dalla Tunisia, 17.143 dalla Libia, 479 dalle altre ex colonie, 109 dall'Egitto, 36 dal Marocco, 21 dall'Algeria. In attesa, dunque, della prevista nuova regolamentazione, il provvedimento affronta al titolo I una serie di provvidenze per il ripristino delle attività economiche svolte nei territori abbandonati dai rimpatriati e profughi. Infatti, mentre le provvidenze per il collocamento al lavoro di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, articoli 4, 8, 9, 10 e 11 hanno regolamentato il collocamento dei lavoratori dipendenti, è emersa l'urgente esigenza di mettere in grado gli agricoltori, gli artigiani, i commercianti, i professionisti ed i piccoli industriali di reimpiantare in patria le proprie attività.

Lo stesso dicasi per gli elementi più anziani che, anche altamente qualificati, trovano difficoltà ad inserirsi in lavoro dipendente e che chiedono di essere messi in grado di iniziare autonomamente una qualche attività connaturata alla loro esperienza lavorativa. Ritengo sia opportuno comunque fare un esame particolareggiato degli articoli prima della votazione degli stessi.

Sinteticamente illustrando, gli articoli 1-*bis*, 2-*bis*, 3 e 4 nel testo del Comitato ristretto tendono ad agevolare l'ammissione dei predetti profughi e rimpatriati alle provvidenze già in atto per le categorie considerate.

L'articolo 5, richiamandosi alla vasta esperienza acquisita nel settore dall'Opera per la assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati che, con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1967 ha esteso la sua assistenza in favore dei connazionali rimpatriati dai territori africani, prevede lo stanziamento di un apposito fondo di due miliardi per rendere meglio operanti le disposizioni dei precedenti articoli.

Infatti, quasi sempre gli interventi di enti specializzati non coprono al 100 per cento il fabbisogno per il reimpianto delle attività; altre volte è necessario provvedere ad anticipazioni; ancora, in determinati tipi di attività non esistono particolari provvidenze, per cui occorre intervenire direttamente, o con contributi sugli interessi o con contributi sulle spese dei finanziamenti stessi.

L'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati aveva svolto questa attività, anche di coordinamento, per i giuliano-dalmati, utilizzando 250 milioni concessi all'ente con la legge 4 gennaio 1951, n. 6 per il reimpianto di attività artigianali, commerciali e professionali, quale fondo di rotazione, riuscendo ad erogare 655 milioni per 523 iniziative.

Più recentemente, l'Opera, nei limiti delle modeste disponibilità di bilancio, ha esteso anche questa attività in favore dei rimpatriati dai territori africani, pur limitando l'ammontare dei finanziamenti prima a 2 poi ad un massimo di 5 milioni. Sono stati concessi ai profughi dall'Africa finanziamenti per un to-

tale di lire 202.865.000, suddivisi in 179 iniziative, di cui 62 per i commercianti, 57 per gli artigiani, 4 per i professionisti, 22 per gli agricoltori, 34 varie.

Con il proposto stanziamento si conta di mettere in grado l'Opera di riprendere questa necessaria attività e di estenderla. A questo riguardo ci si è premurati di istituire apposita commissione per l'attuazione di questa particolare attività, nella quale sono rappresentati sia i dicasteri competenti, sia le categorie che beneficeranno del provvedimento.

Il titolo II, « Provvidenze per gli alloggi », riguarda il settore della casa. Si è pensato di affidare questa materia all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, perché essa si presenta con un concreto consuntivo sia per quanto riguarda la tempestività degli interventi, sia per i piani finanziari che hanno accompagnato l'attuazione dei programmi edilizi finora svolti e che sono strettamente coordinati con l'attività dell'Opera relativa al collocamento al lavoro.

L'Opera profughi, che per la progettazione e direzione dei lavori si avvale dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES), ha finora realizzato programmi per 30 miliardi di lire, attingendo a varie leggi in materia di edilizia economica e popolare ed ottenendo dallo Stato specifici stanziamenti con le leggi 26 marzo 1955, n. 173 e 14 ottobre 1960, n. 1219, nonché reperendo direttamente 8 miliardi attraverso mutui.

L'articolo 6 richiama tutte le modalità del precedente programma edilizio a favore dei profughi realizzato con la legge 14 ottobre 1960, n. 1219. L'articolo 7 è stato inserito perché nel frattempo è intervenuto il decentramento amministrativo del Ministero dei lavori pubblici. L'articolo 8 richiama le più recenti norme di legge per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni di affitto. Con lo stanziamento di 10 miliardi, sia pure ripartito in tre esercizi finanziari, l'Ente sarà messo in grado di continuare il programma casa-lavoro nelle zone dove è da prevedersi in un prossimo futuro notevole fabbisogno di mano d'opera, evitando l'insediamento dei profughi in zone dove lo sviluppo economico industriale è meno rapido. Non solo, ma potranno venir realizzati programmi dove sin d'ora la presenza dei profughi e dei rimpatriati si presenta in tale entità da creare seri problemi agli enti locali per la loro sistemazione alloggiativa. Infatti, le aliquote di alloggi riservati ai profughi in base alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, nel mentre risolvono il problema nelle località dove profughi e rimpatriati si presentano in numero non rilevante, non possono essere un valido contributo alla soluzione del problema dove invece il fenomeno si presenta con particolare ampiezza. L'articolo 9 prevede la copertura dei 10 miliardi.

Il titolo III della legge adempie, con l'articolo 10, all'impegno assunto dal Governo in sede di discussione del citato decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, per la riapertura dei termini per la richiesta della qualifica di profugo, onde mettere in grado quanti non hanno tempestivamente provveduto, di ottenere tale certificato, indispensabile per beneficiare di tutte le provvidenze di carattere generale in vigore; riduce inoltre, con l'articolo 11, da 65 a 60 anni il limite di età per l'ammissione nelle case di riposo, essendo impossibile ottenere un lavoro ad una certa età. L'articolo 12 prevede la copertura delle spese sostenute dalla prefettura di Roma per l'alloggio dei profughi in alberghi o pensioni. L'articolo 13 proroga la durata dell'assistenza ospedaliera e farmaceutica da sei mesi ad un anno. L'articolo 14 infine inserisce fra le case di riposo realizzate dal Ministero dell'interno anche quella di Padriciano in Trieste.

Considerato l'impegno del Governo di emanare entro il 31 dicembre 1971 un nuovo organico provvedimento in materia e vista la urgenza di provvedere all'integrazione del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, si propone da parte del relatore l'approvazione del progetto di legge nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FLAMIGNI. Il relatore ha giustamente sottolineato, in apertura della sua relazione, il fatto nuovo rappresentato dal viaggio del Ministro degli esteri in Libia, che noi auspicammo in occasione della discussione del decreto-legge dell'agosto '70. Non possiamo che salutare come fatto positivo questo avvenimento ed auspicare che rappresenti una tappa nuova nei rapporti tra l'Italia e la Libia, per il ristabilimento di rapporti normali, anzi di uno sviluppo dei rapporti culturali, commerciali e politici con questo paese, nell'ambito di una politica che dovrebbe tendere ad aiutare i paesi di nuova indipendenza nel loro sviluppo economico e sociale.

Il provvedimento in esame tende a rimediare a parte delle lacune che noi denunciam-

mo in sede di discussione del decreto-legge, e senza dubbio in esso vengono accolte alcune delle nostre proposte, che allora non furono approvate per motivi di tempo, che non consentivano il ritorno del provvedimento al Senato. Indubbiamente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche di profugo, l'abbassamento del limite di età da 65 a 60 anni, l'estensione dei benefici ai profughi dai paesi africani, rappresentano fatti positivi; tuttavia il provvedimento contiene una serie di limiti, e lo stesso relatore ci ha invitato a formulare un ordine del giorno in relazione al problema più sentito, cioè quello degli indennizzi. Ancora una volta legiferiamo per risolvere in maniera non integrale il problema dei profughi e rinviando la soluzione di quella che è la rivendicazione fondamentale. Noi non ci opporremo alla formulazione di un ordine del giorno, ma vogliamo rilevare che questo modo di legiferare ci porta a rinviare continuamente alcuni dei problemi più importanti.

Poiché dovremo tornare ad occuparci del problema di profughi in occasione della discussione del disegno di legge sugli indennizzi, riteniamo che dal provvedimento in esame debba essere stralciato l'intero titolo II, che è quello attinente al problema degli alloggi per i profughi. La nostra richiesta trae origine da due ordini di motivi. Innanzitutto è in discussione presso la Commissione lavori pubblici (e presto ne discuteremo in aula) il provvedimento generale relativo alla casa, e riteniamo che non sia giusto che vi debba essere un provvedimento speciale per i profughi; anche la soluzione degli alloggi dei profughi deve avvenire nell'ambito della soluzione che il provvedimento tende a dare per tutte le categorie di cittadini italiani. Non ci sembra giusto che per i profughi vi debba essere un trattamento particolare per quanto riguarda gli alloggi, quando essi stessi chiedono di essere inseriti a tutti gli effetti nella collettività, in condizioni di parità rispetto a tutti gli altri cittadini. La costruzione di case separate – quasi di ghetti – determinerebbe il trasferimento dai campi-profughi alle case-profughi. Intendiamoci, senza alcun dubbio la casa è qualche cosa di ben diverso e naturalmente di molto positivo rispetto al campo-profughi, tuttavia il voler mantenere questa separazione dei profughi dagli altri cittadini ci sembra un errore.

Ma poi vi è anche un errore per quanto concerne la materia degli alloggi. Il Parlamento sta discutendo un provvedimento di carattere generale, mentre noi tendiamo ancora a una soluzione settoriale del problema. Devo altresì sottolineare che se la maggioranza dovesse insistere per l'approvazione del titolo II del provvedimento, ci troveremmo in netta contraddizione con il parere che abbiamo espresso sul disegno di legge relativo alla casa. A questo riguardo abbiamo aderito alle richieste formulate da tutti i sindacati per l'unificazione di tutti gli enti in materia di edilizia. Ora noi verremmo a costituire un precedente, cercando di mantenere in vita l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati; questo ente può rimanere in vita per altri motivi, ma non comprendiamo perché dovremmo attribuirgli 10 miliardi per la costruzione di alloggi, quando vi è un orientamento generale di arrivare all'unificazione di tutti gli enti nel settore dell'edilizia. Ciò significherebbe prendere una decisione che inficierebbe tale orientamento. Non vi è dubbio che quando abbiamo discusso in ordine a questo problema abbiamo previsto alcune eccezioni, ma in questo caso l'eccezione non può essere fatta per l'Opera nazionale per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Insistiamo perché sia acquisito il parere della Commissione lavori pubblici, perché questo a nostro avviso è un problema fondamentale; i colleghi della maggioranza dovrebbero riflettere su questo punto, se si intende arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento.

ALFANO. Desidero in primo luogo dare atto alla presidenza di avere designato relatore l'onorevole Salvi, che può considerarsi avvocato d'ufficio del Ministro degli esteri; appartiene infatti alla stessa corrente politica, e sappiamo con quanto zelo l'onorevole Moro si è prodigato e si sta prodigando nei confronti della Libia.

Mi si consenta di dissentire a questo riguardo da quanto ha detto l'onorevole Flamigni, che auspica la ripresa dei rapporti con la Libia all'insegna della cultura, del commercio e dell'economia. Io penso che l'onorevole Moro avrebbe fatto bene a risparmiarsi la visita in quello che è stato chiamato « paese-pirata », in cui mancano le premesse per l'instaurarsi di rapporti civili.

Quanto al provvedimento in esame, se non erro, la Commissione era unanime nel ritenere che il titolo dovesse essere quello di « legge-ponte ». Infatti questo è un provvedimento di emergenza, e non è possibile dare fiducia ad un Governo che fin dall'agosto dell'anno scorso aveva promesso che entro l'anno avrebbe

presentato un disegno di legge organico. Il disegno di legge relativo agli indennizzi è in fase di elaborazione presso il Ministero degli esteri, ma non è ancora stato presentato al Parlamento. Noi stiamo perseverando in atti che, lungi dall'essere munifici, hanno il carattere di atti punitivi. Non si spiegherebbero altrimenti i continui rinvii cui il Governo dà luogo. Per non parlare dell'atteggiamento di certi partiti, in particolare quello comunista, che mentre vuole essere munifico e generoso nei confronti di determinate istanze, si accanisce a voler disperdere i profughi, accettando il principio della chiusura dei centri di raccolta. La verità è che le rivendicazioni di questi ultimi hanno una matrice diversa da quelle cui è abituato il PCI: il patriottismo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo ringraziare il relatore ed i componenti il Comitato ristretto per aver recepito non soltanto il testo del Governo, ma anche talune modificazioni che erano state suggerite. Mi associo all'ampia relazione dell'onorevole Salvi e non ho nulla in contrario a che si rinvii la discussione degli articoli ad altra seduta. Desidero ribadire il nostro impegno ad intervenire presso il Ministero degli esteri perché con sollecitudine sia presentato il disegno di legge sugli indennizzi.

Vorrei a questo punto sottoporre all'attenzione della Commissione due emendamenti che il Governo ha ritenuto dover formulare. Il primo è relativo ad una richiesta avanzata da alcuni profughi libici ex impiegati comunali o ex impiegati presso enti pubblici territoriali di quel paese, per una loro sistemazione eventuale. Sollecitazioni in tal senso ci sono state pure rivolte dal Ministero degli esteri.

JACAZZI. Si riferisce unicamente ai connazionali già residenti in Libia? Sarebbe in contrasto con il resto della legge che è relativa ai rimpatriati da tutti i paesi africani.

NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La richiesta è venuta da parte dei soli rimpatriati dalla Libia. Si presume che in altri paesi africani non esistano nostri connazionali, occupati in impieghi comunali. Vedremo comunque la questione in sede di esame degli articoli.

Il Governo propone poi – nonostante la non favorevole accoglienza ricevuta da parte del Comitato ristretto – l'emendamento riguardante le esigenze di alloggio di quei gruppi di rimpatriati attualmente ospitati in centri di raccolta e che verrebbero privati di ogni protezione nel momento in cui dovessero abbandonare il campo profughi. Si tratta, cioè, dell'emendamento cosiddetto a favore di comunità protette. Il Governo ritiene che sullo stesso sia necessaria una meditazione, oltre che una discussione. Sentiamo, coè, la responsabilità di dover sottoporre all'esame della Commissione la particolare situazione in cui verrebbero a trovarsi queste piccole comunità, una volta che fossero sprovviste di qualsiasi protezione. Mi pare che in qualche modo vada pur provveduto nei confronti di persone che non sono nella condizione di provvedere a se stesse.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Lizzero ed altri n. 1361 e Armani ed altri n. 2881, concernenti l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lizzero ed altri: « Scioglimento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine » e dei deputati Armani ed altri: « Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza alla infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) ».

Come i colleghi ricordano, nell'ultima seduta stabilimmo di demandare al Comitato ristretto l'esame non solo formale ma anche sostanziale del testo che aveva elaborato il relatore.

BOLDRIN, *Relatore*. Ieri sera il Comitato ristretto ha elaborato un nuovo testo sulla base di quello da me predisposto. L'articolo 6 prevede che dei 15 membri che compongono il consiglio centrale dell'ONAIRC, ben 12 siano designati dagli enti locali e dalle organizzazioni sindacali. L'articolo 9 prevede che i comitati comunali partecipino alla elaborazione dei programmi ed alla realizzazione del piano di lavoro scolastico per le scuole nell'ambito del comune; essi hanno inoltre altri compiti consultivi. Questi erano i due punti sui quali le proposte di legge convergevano, e che il Comitato ristretto ha recepito all'unanimità.

Sul nuovo testo vi sono alcune disparità di opinione che a mio avviso sono secondarie, ma in parte anche sostanziali. L'articolo 1 prevede che la sede centrale sia a Roma, mentre da altri si chiede che sia fissata ad Udine. Su questo punto mi rimetto alla decisione della Commissione.

L'articolo 3, relativo alle entrate dell'Ente, prevede al punto *c*) « contributi di iscrizione alle scuole e rette di frequenza »; giustamente da parte di alcuni colleghi si è obiettato che bisognerebbe esonerare dal pagamento della retta i meno abbienti, e quindi si dovrebbe fissare il reddito minimo che dà diritto a tale esonero. In sede di esame dell'articolo si troverà certamente un accordo su questo punto.

L'articolo 6 prevede la designazione di quattro membri del consiglio centrale da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; alcuni colleghi vorrebbero la designazione di cinque membri.

L'articolo 12 prevede: « A partire dal 1° gennaio 1971, al personale insegnante, assistente, ausiliario ed amministrativo dello ONAIRC spetta il trattamento giuridico-economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni e mansioni, salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge ». Si è suggerito un comma aggiuntivo, in cui tale trattamento venga esteso al personale dell'ONAIRC già in quiescenza; poiché ciò potrebbe avere una notevole ripercussione di carattere finanziario, occorrerà accertare quanti sono gli interessati, perché non vorrei che si creassero ulteriori difficoltà in sede di Commissione bilancio.

Penso che la Commissione dovrebbe prendere atto di questo testo ed inviarlo per il parere alle Commissioni I e V, in modo che nella seduta di martedì prossimo si possa arrivare all'approvazione.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di non riaprire la discussione, che si è già svolta in modo ampio. Si tratta soltanto di esprimere il parere sulla proposta del relatore, cioè di chiedere su questo testo – ferma restando la possibilità di presentare emendamenti – il parere della I e della V Commissione.

LIZZERO. Non intendo riaprire la discussione generale, però vorrei dire alcune cose per precisione, in vista del voto definitivo di martedì prossimo su questa proposta di legge. Devo dire che cinque gruppi parlamentari hanno proposto (e due appoggiavano tale proposta) lo scioglimento di questo Ente, quale ente anacronistico, che per di più ha svolto una funzione di furto vero e proprio nei confronti del personale, per molti anni; un furto di quasi il 50 per cento delle retribuzioni. Noi abbiamo chiesto lo scioglimento di tale Ente perché il personale stesso lo chiedeva. Devo insistere, signor Presidente, sul fatto che noi abbiamo ricevuto notizia che non solo forze politiche ma recentemente anche le ACLI hanno pubblicato sui loro giornali e su un quotidiano come *Il Gazzettino* alcune critiche molto pertinenti e profonde sull'ONAIRC. Noi restiamo di questa idea. Perché in Comitato ristretto abbiamo accettato in linea di massima il testo cui si è riferito il relatore? Perché sappiamo che la provincia di Bolzano è favorevole allo scioglimento dell'ONAIRC e riaprirà, dunque, il problema non appena saranno perfezionate le norme di attuazione previste dal « pacchetto ». Noi accettiamo, quindi, la soluzione proposta come soluzione provvisoria, in attesa della definizione cui ho accennato.

La modifica suggerita per realizzare una democrazia interna dell'ente è da noi ritenuta molto importante; importante è soprattutto il punto che prevede – noi insisteremo molto al riguardo – la costituzione dei comitati comunali.

Esiste poi un problema rilevante in materia di trattamento del personale e di parità con quello dello Stato. Presenteremo al riguardo un ordine del giorno per precisare alcune cose che nel testo di una legge non possono essere dette.

Insistiamo fortemente anche sui problemi relativi alla gratuità. La legge n. 444, che ha istituito la scuola materna, prevede la gratuità della frequenza della stessa. Occorre tenerne conto.

Desidererei, poi, sapere qualcosa dal Governo in relazione al finanziamento dello ONAIRC. Sui due miliardi che chiediamo vi è stata un'intesa di tutti i gruppi parlamentari. E vi sono in proposito da fare critiche molto serie alla CISL ed alla UIL che hanno accettato posizioni diverse da quelle che i gruppi parlamentari sostengono. Quest'ultimo argomento è molto rilevante ai fini del voto che si darà alla legge.

DIETL. Non posso che pronunciarmi ancora una volta per lo scioglimento dell'Opera. Con la provincia autonoma di Bolzano insistiamo su questo punto di vista nonostante il sostanziale miglioramento che è stato portato

in questa materia dal testo proposto dal Comitato ristretto (do in questo senso volentieri atto al collega Boldrin del lavoro svolto). Non posso dunque dare il mio voto favorevole al testo in questione, tanto più che la giunta provinciale di Bolzano si è già espressa in tal senso ed una volta approvata la legge costituzionale che prevede il passaggio, in competenza primaria, alla provincia della scuola materna, provvederemo allo scioglimento dell'ONAIRC.

ALFANO. Pur avanzando le nostre più ampie riserve sul testo proposto dal Comitato ristretto, concordiamo sulla richiesta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che trasmetteremo il testo in questione alle Commissioni I e V per il parere di competenza.

(*Così rimane stabilito*).

L'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO